

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

Indice

- Art. 1 – Definizioni**
- Art. 2 – Ambito di applicazione**
- Art. 3 – Principi generali**
- Art. 4 – Ubicazione, caratteristiche e superficie dei locali**
- Art. 5 – Tipologia dei giochi**
- Art. 6 – Apertura, trasferimento e modifica dell'attività di sala giochi**
- Art. 7 – Subingresso e cessazione attività**
- Art. 8 – Orari**
- Art. 9 – Persone ammesse alla sala giochi e ai giochi**
- Art. 10 – Obblighi del titolare**
- Art. 11 – Attività temporanee**
- Art. 12 – Installazione di giochi leciti in pubblici esercizi**
- Art. 13 – Revoca, sospensione e decadenza dalla licenza**
- Art. 14 - Sanzioni**

Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. n. 635 del 06.05.1940;

SALA GIOCHI: uno o più locali funzionalmente collegati ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS.

GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 TULPS.

SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura, gestione, trasferimento, modificazione e cessazione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e di abilità installati in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI

Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione;
- tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività.

Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

I vincoli imposti dal presente regolamento sono diretti alla tutela:

- dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività
- del decoro del territorio comunale
- del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili
- della quiete della collettività.

I procedimenti di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 4 – UBICAZIONE, CARATTERISTICHE E SUPERFICIE DEI LOCALI

L'esercizio di attività di sala giochi non può avvenire a una distanza inferiore a metri 1.000 da istituti scolastici di ogni ordine e grado, biblioteche, strutture residenziali per anziani.

Le sale giochi devono avere la disponibilità di posti auto privati nella distanza massima di metri 100 dal locale, in numero non inferiore al 70% degli apparecchi installati.

I locali adibiti a sala giochi devono avere una destinazione d'uso compatibile e devono possedere i requisiti richiesti dagli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G., Regolamento Edilizio) e dalle normative riguardanti l'igiene pubblica. I locali non devono essere inseriti o strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad abitazione.

I locali devono essere conformi alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità e alle norme vigenti in materia di inquinamento acustico. I medesimi esercizi devono essere ben areati e dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno e servizi specifici per il personale.

I servizi igienici devono essere accessibili anche alle persone disabili. Nei locali devono essere apposti i cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore deve curare l'osservanza di tale divieto.

L'impianto elettrico e tutte le attrezzature presenti devono essere conformi alla vigente normativa.

La superficie utile minima dei locali adibiti a sala giochi è fissata in mq. 50; la superficie utile massima è fissata in mq. 250.

I locali adibiti a sala giochi devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635.

Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Le attività complementari non potranno superare il 30% dell'intera superficie destinata a sala giochi.

All'interno della superficie destinata alla sola attività di sala giochi lo spazio utilizzato per tutti gli apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie utile del locale.

Ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali l'Amministrazione Comunale può imporre all'interessato, a sue spese:

- l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali
- l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori
- l'adozione di limiti numerici per l'accesso ai giochi
- la riduzione del normale orario di apertura del locale
- l'obbligo di chiusura in particolari periodi dell'anno
- altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Gli obblighi di cui al precedente comma sono definiti dall'Amministrazione Comunale con atto motivato, anche mediante forme di accordi infraprocedimentali ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990.

Art. 5 – TIPOLOGIA DEI GIOCHI

Negli esercizi previsti dal presente regolamento possono essere installati e utilizzati i giochi leciti conformi alla vigente normativa e nel numero massimo dalla stessa previsto.

Art. 6 – APERTURA, TRASFERIMENTO E MODIFICA DELL'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI

L'apertura, l'ampliamento strutturale, l'ampliamento delle attività di intrattenimento e svago, il trasferimento e la modificazione dell'attività di sala giochi sono soggette al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS e alla comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

La domanda, regolarizzata in bollo, deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
- e) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423;
- f) dichiarazione di aver ottemperato all'obbligo di provvedere all'istruzione dei figli minori di età ovvero di non avere figli minori di età;
- g) dichiarazione che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 (antimafia);
- h) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico sanitaria;
- i) dichiarazione che i locali non sono inseriti o strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad abitazione;

- l) planimetria del locali in scala 1/100 e relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato, delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti nonché della disponibilità di parcheggi privati;
 - m) dichiarazione che i locale rispettano i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 635/1940;
 - n) valutazione previsionale di impatto acustico;
 - o) planimetria in scala 1/100 idonea ad individuare la distanza dai luoghi di cui all'art. 4, comma 1.
- Alla domanda deve essere allegata n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 da applicare alla licenza.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale rilascia la licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il procedimento è disciplinato dalla Legge 241/1990.

In caso di accoglimento della domanda il richiedente deve presentare:

- a) dichiarazione di avere la disponibilità dei locali;
- b) dichiarazione relativa alla disponibilità di parcheggi privati;
- c) elenco degli apparecchi da installare con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie o depliant illustrativi;
- d) copia del nulla osta relativo ad ogni apparecchio da gioco, rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- e) certificato di prevenzione incendi se il locale ha una capienza superiore alle 100 persone;
- f) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla SIAE.

L'esercizio dell'attività deve essere avviato entro 365 giorni dal rilascio della licenza.

L'avvio dell'attività deve essere preceduto dalla presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive della comunicazione a mezzo di apposita modulistica regionale.

ART. 7 – SUBINGRESSO E CESSAZIONE ATTIVITA'

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la reintestazione della licenza al subentrante, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Il subingresso senza modifiche dell'attività è soggetto comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive a mezzo di apposita modulistica regionale ed ha efficacia immediata.

Alla comunicazione di subingresso devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione notarile o copia di contratto di acquisto o di gestione dell'azienda (subingresso per atto tra vivi) oppure, copia registrata dell'atto testamentario, ove esiste, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, che comprovi il titolo di successione (subingresso per causa di morte);
- b) copia dell'atto costitutivo qualora il subentrante sia una società;
- c) dichiarazione di disponibilità dei locali;
- d) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla SIAE;
- e) originale dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale rilascia al subentrante la licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di subingresso.

Il titolare deve dare comunicazione della cessazione dell'attività entro 30 giorni dalla chiusura della stessa presentando apposita dichiarazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 8 - ORARI

L'orario di attività delle sale giochi è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza e non deve essere superiore a 12 ore giornaliere.

Art. 9 – PERSONE AMMESSE ALLA SALA GIOCHI E AI GIOCHI

L'ingresso, la permanenza nei locali adibiti a sala giochi e l'utilizzo degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18.

Il titolare è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico:

- a) la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del TULPS;
- b) l'indicazione del divieto di accesso alla sala e ai giochi ai minori di anni 18;
- c) il tariffario dei prezzi praticati;
- d) il regolamento di ogni gioco;
- e) un cartello, visibile dall'esterno, riportante gli orari di apertura della sala giochi e l'eventuale giorno di chiusura settimanale.

Il titolare dell'attività è tenuto a:

- a) vietare l'accesso, la permanenza nella sala giochi e l'utilizzo degli apparecchi da gioco ai minori di anni 18;
- b) rispettare l'orario di apertura prestabilito e l'eventuale giorno di chiusura settimanale;
- c) comunicare all'ufficio Commercio del Comune l'orario adottato ed ogni sua variazione.

Il titolare deve assicurare che ogni apparecchio per il gioco sia munito della targhetta non rimuovibile riportante il codice identificativo dell'apparecchio, del nulla osta per la distribuzione e del nulla osta per la messa in esercizio.

Art. 11 – ATTIVITA' TEMPORANEE

Nell'ambito di fiere e feste possono essere rilasciate licenze temporanee per sale giochi valide esclusivamente per il periodo della manifestazione. Le attività citate al comma 1 soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili. Non si applicano le norme relative alle distanze. Eventuali richieste di licenze temporanee per l'esercizio di sale giochi diverse presentate da esercenti in possesso dell'autorizzazione per spettacoli viaggianti devono essere valutate in base alla normativa di riferimento ed al presente regolamento.

Art. 12 – INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN ESERCIZI PUBBLICI

I giochi leciti ai sensi dell'art. 110 del TULPS possono essere installati nei pubblici esercizi e negli altri locali in cui non ne è vietata l'installazione, nel numero e con le caratteristiche stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'installazione è soggetta a comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Alla stessa devono essere allegati copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla SIAE e, per ogni apparecchio, una scheda indicante le caratteristiche del gioco e copia del nulla osta relativo ad ogni apparecchio da gioco, rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Il titolare deve assicurare che ogni apparecchio per il gioco sia munito della targhetta non rimuovibile riportante il codice identificativo dell'apparecchio, del nulla osta per la distribuzione e del nulla osta per la messa in esercizio.

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in prossimità dei giochi ed in luogo ben visibile al pubblico:

- a) la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del TULPS;
- b) l'indicazione del divieto di accesso alla sala e ai giochi ai minori di anni 18;

- c) il tariffario dei prezzi praticati;
- d) il regolamento di ogni gioco.

Il titolare deve vietare l'utilizzo degli apparecchi da gioco ai minori di anni 18. A tal fine può richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento valido.

Art. 13– REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA

Oltre ad altri casi previsti dalla normativa vigente, la licenza viene revocata:

- a) quando non venga attivato l'esercizio entro 365 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) qualora venga sospesa l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- c) in caso di chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 30 giorni;
- d) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 6 lett. d), e), f), g) del presente regolamento;
- e) previa richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.

La licenza è sospesa per un periodo massimo di tre mesi e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:

- a) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art.10 del TULPS;
- b) per ripetuta inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento;
- c) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
- d) per modifica totale o parziale, non autorizzata, dell'esercizio dell'attività principale;
- e) per omessa comunicazione della sostituzione degli apparecchi da gioco;
- f) se dall'esercizio dell'attività derivano problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli o comunque disturbo della quiete pubblica.

Art. 14 – SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste dal TULPS, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Alla procedura di irrogazione delle sanzioni si applica la legge 689/1981 e le norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.